



n. 6
Giugno 2020 - Anno LXVII

Direzione e amministrazione
Viale della Lirica, 61 - 48124 Ravenna
Tel. 0544 506311 - Fax 0544 506312

L'Agricoltore Ravennate



CONFAGRICOLTURA

Pubblicazione mensile - Riservato ai Soci

PERIODICO DELL'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI RAVENNA

CONFAGRICOLTURA

RIDUZIONE IVA E CUNEO FISCALE per rilanciare i consumi. Un patto per il sistema Italia

LE PROPOSTE E LE RICHIESTE DEL PRESIDENTE GIANANTI AGLI STATI GENERALI

“La ripresa economica richiede un immediato intervento per **stimolare la domanda**. Ho proposto al governo una **riduzione delle aliquote IVA sui prodotti agricoli e del cuneo fiscale sul lavoro** allo scopo di rilanciare i consumi”. Lo ha dichiarato il **18 giugno** il presidente di Confagricoltura, **Massimiliano Giansanti**, alla riunione degli Stati Generali dell'Economia a Villa Pamphilj a Roma, dedicata al settore agroalimentare. “Siamo pronti a scrivere insieme un **Patto per il Sistema Italia** – prosegue Giansanti

– Le risorse messe a disposizione dall'Europa sono fondamentali per avviare un profondo cambiamento dell'economia in chiave di competitività, ma in questo momento servono anche interventi mirati”. “Per tornare a crescere, rilanciare la produttività che ristagna da oltre un decennio, occorre migliorare le **infrastrutture**, difendere la **digitalizzazione** e le **innovazioni tecnologiche**, valorizzare la **ricerca** e la **formazione** come fattori chiave per lo sviluppo”. “La **semplificazione burocratica** merita una sottolineatura a parte. In un Paese che vuole essere all'avanguardia, i ritardi nella stesura di un decreto attuativo o di una circolare ministeriale bloccano l'erogazione di provvedimenti attesi da migliaia di cit-

tadini e imprese in difficoltà. Ci auguriamo che il decreto sulla semplificazione annunciato dal governo consenta di fare reali e sostanziali passi in avanti verso l'efficienza amministrativa a tutti i livelli”.

“Per quanto riguarda il settore agroalimentare – sottolinea il presidente di Confagricoltura – l'emergenza sanitaria ha indicato che l'Italia e l'Europa devono **accrescere la sovranità alimentare**: il 10% in più di produzione lorda vendibile dell'agricoltura significherebbe una maggiore produzione di 20 miliardi ed **esportazioni** agroalimentari che possono crescere di 15 miliardi. Una svolta in chiave competitiva per il nostro settore, che necessita anche di accordi internazionali in grado di tutelare e valorizzare il **Made in Italy**”.

“La filiera agroalimentare può dare un significativo contributo alla ripresa economica duratura e sostenibile sotto il profilo sociale, ambientale e dell'efficienza energetica - conclude Giansanti – Per questo ribadiamo la necessità di un **progetto di strategia** da costruire insieme al premier Conte e i ministri competenti”.

FERRAGOSTO 2020

GLI UFFICI DELL'UNIONE
RESTERANNO CHIUSI
DAL 10 AL 14 AGOSTO

N.B. in tale periodo per **assunzioni e infortuni dei dipendenti l'ufficio paghe** sarà disponibile nelle mattinate del 10, 11, 12, 13 e 14 agosto dalle ore 8.30 alle ore 11.30 previa telefonata al seguente numero:

Cell. 329 3593242

IN QUESTO NUMERO

Riduzione Iva e cuneo fiscale per rilanciare i consumi. Un patto per il sistema Italia • Ipotesi taglio IVA • Ferragosto 2020 • Nuova piattaforma vendita online foodelizia • Innovazione in agricoltura, Confagricoltura E-Romagna con il progetto Camarg in corsa per il premio Regiostars 2020 della Commissione europea • Orari estivi • Reperibilità ufficio paghe • Convenzione Geom. Danilo Bartolini • Richieste contributo a fondo perduto • Bonus vacanze decreto rilancio art. 176 D.L. 34/2020 • LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE • Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili • Scadenario luglio • Servizio contratti di locazione uso abitativo e uso commerciale • Posizione contributiva titolari di partita IVA - iscrizione INPS.

IPOTESI TAGLIO IVA

GIANANTI: POSITIVA L'APERTURA DEL GOVERNO A VALUTARE LA NOSTRA PROPOSTA

Roma, 22 giugno 2020

“È un segnale positivo che il Governo stia valutando la nostra proposta di riduzione dell'Iva per rilanciare i consumi” – commenta il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - L'agricoltura è stata riconosciuta come soggetto Golden Power, quindi strategico per la tenuta economica di una nazione. Pertanto, il rilancio dell'economia richiede interventi importanti, sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta.

Dallato della domanda, **Confagricoltura è stata l'unica, alla convocazione del settore agroalimentare agli Stati Generali**

dell'Economia a Villa Pamphilj, a proporre un intervento per la riduzione delle aliquote IVA e anche del cuneo fiscale sul fattore lavoro. Per quanto riguarda l'IVA, Confagricoltura propone di stabilire, per un congruo periodo di tempo, l'aliquota IVA unica del 4%, al fine di incentivare la ripresa dei consumi.

“Allargando l'orizzonte temporale – conclude Giansanti – ribadiamo la necessità di attuare quanto prima un piano strategico di rilancio della filiera agroalimentare, che può dare un significativo contributo alla ripresa economica duratura e sostenibile sotto il profilo sociale, ambientale e dell'efficienza energetica”.

Pubblicazione mensile a carattere assistenziale, professionale, tecnico • Direttore Responsabile: Danilo Verlicchi - Redazione: Luisa Bagnara - Collaboratori: Stefano Dallatomasina, Angelo Formigatti, Giulia Gusella, Michela Merlo, Andrea Gaetano, Elena Cantoro, Paolo Scardovi, Matteo Faustini - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 6 del 20-10-1948 • Iscrizione ROC n. 7806 • Stampa: Tipolito Stear, Fornace Zarattini (Ra) - E-mail: tipolito@virgilio.it

Nuova piattaforma vendita online FOODELIZIA

Lettera del Presidente regionale Marcello Bonvicini ai Soci Confagricoltura



Bologna, 10 giugno 2020

Cara socia, caro socio
siamo lieti di informarti che Confagricoltura ha di recente lanciato una propria piattaforma online dedicata alla vendita di eccellenze agroalimentari degli associati. Ciò al duplice scopo di intercettare la domanda crescente da parte dei consumatori di effettuare acquisti online in ambito *food* e di rispondere all'interesse degli imprenditori agricoli di poter disporre delle nuove tecnologie informatiche per la vendita dei propri prodotti. Il portale Foodelizia (www.foodelizia.it), nato dalla stretta collaborazione di un gruppo di imprenditori agricoli per essere adeguato alle aspettative delle aziende, si configura come un servizio di filiera corta che permette di vendere i propri prodotti senza intermediazioni e senza i vincoli della distribuzione, consentendo ai produttori di farsi conoscere anche al di là dei confini della loro zona di produzione, su un mercato potenzialmente globale ed in continua crescita.

Quali sono i vantaggi di chi entra a far parte del network Foodelizia?

- 1) Puoi accrescere la potenziale rete di vendita della tua azienda:** si offre l'opportunità di avere una vetrina sul mondo ed un negozio aperto 24 ore al giorno; inoltre, consente all'utente di reperire le informazioni che desidera sui singoli prodotti e sull'azienda, leggendo le recensioni e verificando il rating sulla piattaforma.
- 2) Puoi acquisire nuove tipologie di utenti:** chi acquista online oggi lo fa principalmente per risparmiare tempo e per cercare prodotti sofisticati ad un prezzo vantaggioso; si tratta di un consumatore diverso da chi ha il tempo di recarsi direttamente negli spazi aziendali o nei mercati agricoli per fare la spesa.
- 3) Puoi potenziare la visibilità**

della tua azienda: ogni produttore ha la possibilità di avere la propria vetrina, ossia una scheda dell'azienda all'interno della piattaforma che permette con foto e video di raccontare le peculiarità che la contraddistinguono. Inoltre, poiché la piattaforma aggrega un numero consistente di produttori, si creano le condizioni per acquistare spazi pubblicitari e di condurre campagne di comunicazione e marketing con un impatto più significativo sui mercati e al contempo economicamente sostenibile rispetto ai singoli siti di e-commerce che ogni azienda può attivare individualmente.

- 4) Puoi avvalerti di innovativi strumenti di marketing a vantaggio della propria reputazione aziendale:** chi aderisce potrà disporre di informazioni periodiche sui prodotti venduti per indice di gradimento degli utenti; dei Report delle recensioni postvendita degli utenti che hanno acquistato i prodotti aziendali e conoscere il "rating" della propria azienda rispetto alle altre presenti nella piattaforma.
- 5) Puoi semplificare la gestione della vendita:** lo staff di Foodelizia si occupa della gestione dell'ordine dalla fase di acquisto fino alla consegna al consumatore, sgravando il produttore agricolo dei numerosi adempimenti procedurali e amministrativi che la filiera logistica comporta.
- 6) Puoi disporre di un team di esperti la gestione del sito e dei canali social ad esso collegati:** lo staff di Foodelizia si avvale delle più innovative soluzioni dedicate alla vendita online e la piattaforma è costantemente aggiornata: i prodotti possono essere ricercati agevolmente e rapidamente, la procedura di acquisto è snella e l'interfaccia intuitiva è di facile utilizzo per ogni tipologia di utente. Le pagine Instagram e Facebook sono periodicamente arricchite di contenuti seguendo un piano editoriale studiato *ad hoc* per la piattaforma.
- 7) I tuoi valori sono anche i nostri:** educare alla stagionalità dei prodotti, mettere in luce l'importanza dell'artigianalità della produzione

come sinonimo di qualità, ribadire il ruolo dell'agricoltura come attività primaria per lo sviluppo e la sostenibilità del nostro Paese sono alcuni dei principi che Foodelizia intende veicolare agli utenti che navigano nel sito.

Oggi sono già numerose le aziende agricole che hanno colto l'opportunità di aderire alla piattaforma. Ora siamo desiderosi di accrescere ulteriormente il network di Foodelizia, per aumentare la diffusione della piattaforma in Italia, arricchire la vetrina dei prodotti e potenziare ulteriormente le opportunità per le aziende aderenti.

Se desideri accrescere le tue potenzialità di vendita e ritieni che questo progetto possa essere utile per la tua attività, saremo lieti di approfondire insieme a te le modalità di partecipazione e, se deciderai di aderire, ti seguiremo costantemente nella messa online dei tuoi prodotti e della tua azienda nella piattaforma.

Contattaci inviando la tua manifestazione d'interesse a info@foodelizia.it oppure chiamando la sede di Confagricoltura Emilia-Romagna al numero 051 251866 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00).

Desideri provare personalmente un'esperienza di acquisto nella piattaforma per testare il servizio o valorizzare i prodotti dei tuoi colleghi acquistandoli sul sito e non nei negozi?

- **Scegli** tra i numerosi prodotti in vetrina quelli che più stuzzicano il tuo palato su Foodelizia.it;
- **Effettua l'ordine** scegliendo tra i sicuri metodi di pagamento a disposizione;
- **Attendi la consegna** del tuo pacco a casa, in ufficio o dove preferisci tu;
- Facci avere la tua opinione sull'ordine effettuato: **il tuo parere per noi è molto importante!** Scrivi una recensione sulla piattaforma oppure invia una mail a info@foodelizia.it

Con l'auspicio che tu possa entrare a far parte del network Foodelizia, cogliamo l'occasione per porgerti cordiali saluti.

Il Presidente
Marcello Bonvicini

Innovazione in agricoltura, Confagricoltura E-Romagna con il progetto Camarg in corsa per il premio Regiostars 2020 della Commissione europea

Bonvicini: «Orgogliosi di portare in Europa l'expertise della nostra organizzazione incentrato sulla commercializzazione on line di prodotti agricoli di prima qualità, attraverso la piattaforma Foodelizia che riduce le distanze tra agricoltore e consumatore»

Anche **Confagricoltura Emilia Romagna** concorrerà al **premio europeo Regiostars 2020** con il **progetto Camarg**, di cui l'organizzazione agricola regionale è partner insieme ad altre realtà espressione delle regioni coinvolte: Croazia, Francia e Spagna.

«Siamo orgogliosi di portare in Europa l'expertise della nostra organizzazione incentrato sulla commercializzazione on line di prodotti agricoli di prima qualità, attraverso una soluzione web avanzata che riduce le distanze tra agricoltore e consumatore - dichiara soddisfatto il numero uno della Confagricoltura regionale, **Marcello Bonvicini** -. Al premio Regiostars 2020, che verrà assegnato a Bruxelles in ottobre, Confagricoltura rappresenta l'innovazione in agricoltura targata Emilia-Romagna nonché le produzioni emblema del territorio. È più che mai indispensabile - ha sottolineato il presidente - l'utilizzo di tecnologie d'avanguardia per ripartire nel post-Covid».

Regiostars è un **premio indetto dalla Commissione europea** che mira a mettere in luce quei progetti finanziati dall'Ue in grado di distinguersi, nell'ambito dello sviluppo regionale, per eccellenza, capacità innovativa e 'market

orientation'. Con tale riconoscimento si vogliono segnalare alle varie regioni d'Europa le migliori progettualità come un esempio da seguire.

Il **progetto Camarg** di Confagricoltura Emilia Romagna è **candidato nella categoria 'Competenze e istruzione per un'Europa digitale'** con la menzione "per aver contribuito a potenziare le tecnologie informatiche in agricoltura, attivando la piattaforma di e-commerce **Foodelizia** aperta a tutti gli associati interessati e dedicata alla vendita online di prodotti agricoli con consegna diretta dall'agricoltore al consumatore".

Nel 2020 i Regiostars verranno assegnati anche su altre aree cruciali per la politica regionale della Ue, quali: 'Transizione industriale per un'Europa intelligente', 'Economia circolare per un'Europa verde', 'Partecipazione dei cittadini per città europee più coese' e 'I giovani e la cooperazione oltre i confini-30 anni di Interreg'.

Per supportare la candidatura di Confagricoltura Emilia Romagna bisogna andare sul sito <https://regiostarsawards.eu> e votare il progetto Camarg nella sezione "Skills & Education for a digital Europe". Per informazioni sulle modalità di adesione alla Piattaforma: info@foodelizia.it

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

Orario d'ufficio per il pubblico dal 15 giugno al 18 settembre

MATTINA DA LUNEDÌ A VENERDÌ
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

POMERIGGIO GIOVEDÌ
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Possibilmente su appuntamento

Si prega di rispettare gli orari di chiusura al pubblico

REPERIBILITÀ PERIODO ESTIVO UFFICIO PAGHE

Si informano i soci che nel periodo estivo, dal 15 giugno al 18 settembre 2020, l'Ufficio paghe sarà reperibile telefonicamente, per assunzioni e denunce infortunio, nei pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, esclusivamente al numero telefonico 329 3593242.

CONVENZIONE GEOM. DANILO BARTOLINI

Informiamo gli associati, di aver stipulato una Convenzione con il Geom. Danilo Bartolini, esperto in pratiche edilizie, catasto, misurazioni, ecc. ...

Per qualsiasi informazione contattare il Geom. Danilo Bartolini al numero 0544/39298, in Viale F. Baracca, 52 - Ravenna.



L'Agricoltore Ravennate

una «finestra aperta» sul mondo agricolo romagnolo

RICHIESTE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Art. 25 del D.L. n. 34/2020 (Decreto "Rilancio")

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 10/05/2020

I nostri uffici fiscali sono a disposizione per inviare l'Istanza Telematica e per ogni necessario chiarimento.

È stato approvato il modello di istanza recante le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020.

Soggetti aventi diritto al contributo

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

- 1) dai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR con volume d'affari nell'anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro;
- 2) dagli altri soggetti con ricavi di cui all'art. 85, c.1, lett. a) e b) del TUIR o compensi di cui all'art. 54, c.1, del TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020.

Ai fini dell'individuazione del volume d'affari per i soggetti titolari di reddito agrario e di attività agricole connesse, comprese le società semplici e gli enti non commerciali, l'ammontare del volume d'affari va individuato dal modello di dichiarazione IVA 2020. Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019 come ad esempio per gli imprenditori agricoli esonerati, ex art. 34, c. 6, del DPR n. 633/72 - volume d'affari inferiore ai 7.000 euro. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai eventi calamitosi (per l'Emilia Romagna eventi sismici del 2012 i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè alla data del 31 gennaio 2020. Il contributo non spetta, in ogni caso ai

soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR, agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR, ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 (indennità professionisti) e 38 (indennità lavoratori dello spettacolo) del D.L. n. 18/2020 conv. in Legge n. 27/2020, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Il contributo non spetta, inoltre, se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, salvo per il caso dell'erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data.

Determinazione del contributo

Il contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:

- 1) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi (o fatturato per i titolari di reddito agrario, v. sopra) non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge;
- 2) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi (o fatturato per i titolari di reddito agrario, v. sopra) superiori a 400 mila euro e fino a 1 mln. di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge;
- 3) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi (o fatturato per i titolari di reddito agrario, v. sopra) superiori a euro 1 mln di euro e fino a euro 5 mln di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).

Presentazione delle istanze

Il contributo può essere richiesto, a partire dal 15 giugno e fino al 13 agosto 2020 (nel caso di eredi che continuano l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse dal 25 giugno al 24 agosto), attraverso la presentazione

di un'istanza, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, da parte degli stessi soggetti che ne abbiano diritto ovvero tramite un intermediario di cui all'art. 3, c.3, del DPR n. 322/98 delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale "Fatture e Corrispettivi".

Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell'istanza ad un intermediario, di cui sopra, che, al tal fine, dovrà inserire nell'Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio della stessa istanza.

Nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, il modello dell'istanza, contenente anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, è predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente ed inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Le istanze inviate tramite PEC senza i requisiti richiesti (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello completo di autocertificazione in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate.

In caso di errori, è possibile presentare una nuova istanza, nei periodi sopra indicati, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. In tal caso, l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre i termini di scadenza di cui sopra.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza, ai fini del pagamento, ovvero lo scarto dell'istanza; in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.

Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione della rinuncia di cui sopra.

Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla

persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l'Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Attività di controllo

Sulla base dei dati presenti nell'istanza e prima di erogare il contributo, l'Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli per valutare l'esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli artt.31 e seguenti del DPR n. 600/73 ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Inoltre, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali sulla base di apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia delle Entrate.

Qualora dai predetti controlli emerge che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione in misura corrispondente a quella prevista dall'articolo 13, c.5, del D.Lgs. n. 471/97, pari al 30%, e gli interessi dovuti ai sensi dell'art.20 del DPR n. 602/73. Colui che ha

rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (confisca). Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Infine, sulla base di apposito protocollo, l'AdE trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Restituzione del contributo

Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 (F24), esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le stesse modalità, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 (ravvedimento operoso). Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo per effettuare i predetti versamenti e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

BONUS VACANZE decreto rilancio art. 176 D.L. 34/2020

Con un provvedimento firmato il 17.06.2020 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di fruizione del bonus vacanze. Il Bonus consiste in uno sconto massimo di 500 euro per le famiglie con Isee fino a 40.000 euro. Sarà necessario scaricare l'applicazione "app" - "IO" e, nel caso in cui tutti i controlli eseguiti diano esito positivo, sarà emesso un QR Code nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, spendibile presso le strutture alberghiere, agrituristiche e turistico ricettive. Quest'ultime dovranno collegarsi all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, inserire il QR Code del cliente ed attendere la conferma prima di poterlo utilizzare come sconto.

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto anche una guida esplicativa dell'agevolazione, ricordando che l'esercente può recuperare il credito di imposta in compensazione nel modello F24 già dal giorno successivo dall'applicazione dello sconto. L'agevolazione potrà essere usufruibile dal 01.07.2020.

LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE

Con decorrenza 01.07.2020 è applicata la soglia limite per i pagamenti in contanti di EURO 1.999,99. Con decorrenza 01.01.2022 tale soglia diminuirà ad euro 999,99. I limiti riguardano il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, persone fisiche e giuridiche.



AGRICOLTURA viva
Da LA BCC soluzioni per lo sviluppo rurale

WWW.LABCC.IT



Messaggio promozionale con finalità pubblicitarie. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi in vigore all'apertura del rapporto, a disposizione della clientela presso le filiali di La BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e consultabili sul sito internet www.labcc.it. La concessione dei finanziamenti rimane condizionata alla preventiva valutazione della Banca.

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI

Art. 28 D.L. n. 34/2020 Decreto Rilancio - Circolare AdE n. 14/E del 6/6/2020

Con la circolare n. 14/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti riguardanti l'applicazione dell'art. 28 del D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto "Rilancio", che ha previsto l'introduzione, insieme alle altre misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. La misura riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge. Il credito è concesso nella misura del 30 per cento dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, a condizione che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Ambito soggettivo

Come detto, l'ambito soggettivo ricomprende gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Tra i soggetti destinatari della misura, non essendo prevista alcuna distinzione tra i tipi di attività, le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa. Per i titolari di reddito agrario, il limite dei 5 milioni deve essere determinato avendo riguardo all'ammon-

tare del fatturato relativo al medesimo periodo d'imposta.

Per quanto concerne le ipotesi in cui l'attività economica esercitata consista in un'attività alberghiera o agrituristiche il credito d'imposta, come detto, può essere fruito a prescindere dai ricavi o compensi registrati nell'anno d'imposta precedente. A tal fine, per l'individuazione in concreto del tipo di attività esercitata la circolare rinvia alla sezione 55 dei codici ATECO, tra cui rientra il codice 55.20.52 riguardante le attività agrituristiche.

Ambito oggettivo

Il credito d'imposta è stabilito in misura percentuale del 60 per cento o del 30 per cento, rispettivamente, per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, e per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle predette attività.

Requisiti per ottenere il beneficio

Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti destinatari della misura abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (2020) di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (2019). Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi si deve far riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, ai fini IVA, e quindi alla data della fattura per le fatture immediate o alla data del corrispettivo giornaliero, mentre per le fatture differite alla data del DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Fruizione del credito d'imposta e modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è commisurato agli importi versati con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico-ricettive, con attività solo stagionale, con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno, quindi è necessario che il canone sia stato effettivamente corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso, invece, in cui il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del pagamento,

mentre qualora il canone sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative agli interessati, parametrando le alla durata complessiva del contratto. La circolare apre, poi, alla possibilità di cedere il credito d'imposta al locatore, a titolo di pagamento del canone, precisando che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.

Al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento, è sufficiente conservare il documento contabile con relativa quietanza di pagamento. Qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ammette che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.

In base al comma 6 e all'art. 122 D.L. n. 34/2020 il credito d'imposta è utilizzabile:

- in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97 (F24);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- mediante cessione al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito;

Per quanto concerne l'utilizzo in compensazione mediante modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici, è precisato che la stessa compensazione può essere effettuata successivamente al pagamento dei canoni agevolabili. Il codice da indicare per la compensazione è il "6920" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", istituito con risoluzione 32Ee del 6 giugno u.s.

Per quanto riguarda la possibilità di cessione del credito d'imposta, a norma dell'art. 122 del D.L. n. 34/2020, il credito può essere ceduto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge e fino al 31 dicembre 2021. Sul punto, si segnala che ai fini della concreta utilizzabilità dell'istituto della cessione dovrà essere pubblicato un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui saranno definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID19, comprese quelle relative al credito d'imposta in esame. Il cessionario, comunque, può utilizzare il credito esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto o in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 (F24). La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere

utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell'anno stesso. Ai sensi del comma 6 dell'art. 28, il componente positivo corrispondente al credito fruito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione ai fini IRAP, nonché ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi, di cui all'articolo 109, c. 5, del TUIR.

Cessione del credito e poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria

A norma dell'art. 122, c.4, restano fermi i poteri dell'amministrazione finanziaria nel caso di cessione dei crediti relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. Pertanto, qualora si riscontri la mancata sussistenza dei requisiti in capo al beneficiario, si procederà in capo allo stesso al recupero del credito fruito, mentre il cessionario risponderà per l'eventuale utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all'ammontare del credito ricevuto in sede di cessione.

Divieto di cumulabilità e "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"

In base al comma 8 dell'articolo in commento, è fatto divieto di cumulare il beneficio in esame con il credito d'imposta di cui all'art. 65 del D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto "Cura Italia", in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo, cd. "Credito d'imposta per botteghe e negozi". Tuttavia, fermo restando il possesso dei requisiti, nell'ipotesi in cui non sia ancora stato utilizzato il credito d'imposta per botteghe e negozi, è possibile optare per l'utilizzo del credito d'imposta oggetto della presente analisi.

SERVIZIO CONTRATTI DI LOCAZIONE USO ABITATIVO E USO COMMERCIALE

CONFAGRICOLTURA Ravenna informa che presso le nostre sedi, sarà presente, previo appuntamento, un nostro consulente per redigere contratti di locazione uso abitativo e uso commerciale, e per espletare tutti gli obblighi relativi.
Per informazioni e appuntamenti tel. 0544 506329.

Presente anche nel recapito del Patronato Enapa di Via Antonelli, 4/6 Ravenna.

SCADENZARIO LUGLIO

10 Venerdì

• **Lavoro domestico:** pagamento contributi relativi al secondo trimestre 2020.

16 Giovedì

• **I.V.A.:** Versamento dell'imposta per i contribuenti mensili (iva mese giugno 2020).

• **I.R.P.E.F. Sostituti d'imposta:** versamento ritenute operate su retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente; versamento ritenute d'acconto operate su compensi erogati nel mese precedente per lavoro autonomo e provvigioni.

• **I.N.P.S.:** Pagamento contributi lavoratori dipendenti tramite F24 del mod. DM 10/M; versamento del contributo su emolumenti corrisposti per collaborazioni coordinate continuative; versamento tramite F24 del DM 10/M della ritenuta giornaliera eseguita sugli emolumenti corrisposti nel mese precedente a dipendenti che percepiscono indennità pensionistiche non cumulabili con le retribuzioni.

20 Lunedì

• **Fattura elettronica:** Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre 2020 se di importo inferiore ai 250,00 euro ovvero al secondo trimestre 2020. La scadenza è posticipata al 20.10.2020 qualora l'ammontare dell'imposta dal 01.01.2020 al 30.06.2020 sia inferiore ai 250,00 euro.

• **Modello unico 2020 (irpef, ires, irap, imposte sostitutive, cedolare secca, ivie, ivafe)** - Termine per effettuare il versamento del saldo 2019 e/o del 1° acconto 2020 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello unico ed irap) e/o della 1ª rata delle stesse per i contribuenti che esercitano, anche in qualità di soci, attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA) - comunicato stampa proroga del MEF n.147/2020 del 22.06.2020.

• **Diritto annuale Camera di commercio (cciaa)** Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro

delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.

27 Lunedì

• **Elenchi Intrastat** - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

• **E.N.P.A.IA.:** Presentazione mod. DIPA/01 e pagamento contributi afferenti al mese precedente. **L'invio deve essere effettuato esclusivamente in via telematica.**

30 Giovedì

• **Modello unico 2020 (irpef, ires, irap, imposte sostitutive, cedolare secca, ivie, ivafe)** - Termine per effettuare il versamento del saldo 2019 e/o del 1° acconto 2020 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello unico ed irap) e/o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione dello 0.40%.

• **Diritto annuale Camera di commercio (cciaa)** Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.

• **Esterometro** - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al secondo trimestre 2020.

• **UNIEMENS** - Unificazione DM10 ed Emens - **Termine ultimo** per la trasmissione telematica delle informazioni relative agli impiegati/dirigenti e collaboratori per le **paghe del mese di giugno 2020.**

NOTA BENE: le scadenze indicate sono suscettibili di modifica anche dell'ultima ora, l'Unione quindi non si assume nessuna responsabilità in ordine a danni civili e/o penali derivanti da errata indicazione delle scadenze. Nel dubbio vi invitiamo a prendere contatto con i nostri Uffici per sincerarvi dell'esattezza dei dati indicati.

POSIZIONE CONTRIBUTIVA TITOLARI DI PARTITA IVA - ISCRIZIONE INPS -

Si ricorda che tutti i titolari di Partita IVA, sia come ditta individuale sia in forma societaria che non abbiano attualmente in essere una propria posizione contributiva e che lavorino direttamente il terreno o si avvalgano di manodopera, sono obbligati all'iscrizione INPS nella gestione CD/CM nel primo caso o IAP nel secondo caso.



INCENTIVI 2020



STRAORDINARIE OPPORTUNITÀ PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

**CREDITO D'IMPOSTA
IN AGRICOLTURA 4.0**

**Fino
al 40%**

**LEGGE NUOVA
SABATINI**

**Rimborso
quota
interessi**

**BANDO INCENTIVI
INAIL**

**Contributi
a fondo
perduto**

www.consorzioagrarioravenna.it

SEDE COTIGNOLA

Giordano Gori 348 3960022
Davide Turchi 348 3960024
Renato Celotti 348 3960023
Fabio Galassi 345 9355184

FILIALE BOLOGNA

Davide Adversi 349 8807496
Andrea Poli 338 4568772
Fernando Gotti 349 5949598

FILIALE FERRARA

Lucio Querzola 348 0805552
Pierluigi Lionello 347 9723246

**L'Agricoltore
Ravennate** 
CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA

